



Ministero della Salute

Piano Nazionale delle Attività di Controllo sui Prodotti Chimici Anno 2025

1° gennaio 2025

**PIANO NAZIONALE DELLE ATTIVITÀ DI CONTROLLO SULL'APPLICAZIONE DEL
REGOLAMENTO (CE) N. 1907/2006 (REACH) E DEL REGOLAMENTO (CE) N.
1272/2008 (CLP)**

ANNO 2025

INDICE

INTRODUZIONE	3
1. ATTIVITÀ DI CONTROLLO ESEGUITA MEDIANTE METODOLOGIE PROGETTI REACH-EN-FORCE E PROGETTI PILOTA ADOTTATI DAL FORUM DELL'AGENZIA EUROPEA DELLE SOSTANZE CHIMICHE (ECHA)	4
1.1 - Metodi di individuazione delle imprese	4
1.1.1 - Target group	4
1.1.2 - Criteri di priorità nella selezione delle imprese.....	4
1.2 - Tipologia di prodotti verso cui orientare il controllo	5
1.3 - Obiettivi del controllo	5
1.4 – Modalità di rendicontazione dei controlli.....	6
2. ATTIVITÀ DI CONTROLLO ANALITICO	7
2.1 - Metodi di individuazione delle imprese	7
2.1.1 - Target group	7
2.1.2 - Criteri di priorità nella selezione delle imprese.....	7
2.1.3 - Fonti utilizzabili per l'individuazione delle imprese da sottoporre a controllo.....	7
2.2 - Tipologia di sostanze verso cui orientare il controllo	7
2.3 - Obiettivi del controllo	8
2.4 - Modalità rendicontazione dei controlli analitici.....	8
3. ATTIVITÀ DI INDAGINE.....	8
4. QUANTIFICAZIONE NUMERICA DEI CONTROLLI	9
5. INDIRIZZI METODOLOGICI PER LA CONDUZIONE DELLE ATTIVITÀ DI CONTROLLO.....	9
6. REPORT NAZIONALE DEI CONTROLLI	10
7. ALTRE ATTIVITÀ DI SUPPORTO AI CONTROLLI	10
8. ELENCO TABELLE.....	10
LISTA ACRONIMI.....	18
ALLEGATO 1.....	20

INTRODUZIONE

Il presente Piano è stato predisposto dal Ministero della salute, in qualità di Autorità competente nazionale per l'implementazione dei regolamenti REACH e CLP, di seguito "ACN REACH-CLP", con la collaborazione del Gruppo tecnico interregionale REACH – CLP, del Centro nazionale delle sostanze chimiche, prodotti cosmetici e protezione del consumatore dell'Istituto superiore di sanità e della Rete dei laboratori di controllo in attuazione all'accordo Stato/Regioni del 7 maggio 2015 (Rep. atti n. 88/CSR) di cui allegato 1 del medesimo Piano.

La sua attuazione assolve, relativamente alle attività di controllo, a quanto indicato all'area di intervento B13 di cui all'allegato 1 del D.P.C.M. 12 gennaio 2017 concernente la definizione ed aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (G.U. Serie Generale, n. 65 del 18 marzo 2017- Supplemento. Ordinario n.15).

Il presente Piano è altresì strumento per la programmazione delle azioni, pertinenti il tema specifico, necessarie al raggiungimento dei connessi obiettivi di cui al Piano nazionale di prevenzione 2020-2025, di seguito "PNP 2020-2025", tra cui il tema della necessaria integrazione delle azioni nazionali e regionali in campo ambientale e sanitario e l'obiettivo della Linea strategica 3 del macro obiettivo 5 "Ambiente, clima e salute" del citato PNP 2020-2025 che mira a favorire, anche a livello regionale, l'integrazione tra il presente piano di controllo e piani di controllo emanati da altre autorità competenti per settori specifici quali ad esempio il piano di controllo dei prodotti biocidi, dei prodotti fitosanitari, dei prodotti fertilizzanti, dei prodotti cosmetici.

Nel contesto del contrasto alla pandemia (SARS COV 2) si è verificato un forte aumento di presenza sul mercato di prodotti disinfettanti/igienizzanti/sanificanti; pertanto si ritiene opportuno per l'anno 2025 continuare i controlli inerenti la correttezza della composizione delle miscele ai fini degli obblighi di classificazione, etichettatura e SDS, su tali prodotti, sia allo stadio di prodotto non finito che allo stadio di prodotto finito, anche per supportare le diverse attività di vigilanza avviate dall'Autorità giudiziaria, dal Corpo della Guardia di finanza e dai NAS del Corpo dei Carabinieri.

Il presente Piano favorisce la partecipazione italiana al progetto REF-13 del Forum dell'ECHA che mira al controllo di sostanze, miscele e articoli venduti online; inoltre il presente piano continua a sostenere, sulla base della metodologia sviluppata nel contesto del progetto REF-10, il controllo integrato sui prodotti laddove siano coinvolte altre normative oltre al regolamento REACH, quali il regolamento POPs, la Direttiva RoHS e la Direttiva Giocattoli, invitando alla cooperazione fra diverse autorità coinvolte.

Inoltre, il presente piano favorisce la partecipazione italiana al pilot project del Forum dell'ECHA in materia di notifica per i centri antiveleni di cui all'articolo 45 del regolamento CLP.

Le attività svolte a supporto degli USMAF-SASN e in cooperazione con le dogane sono parte integrante del presente piano¹.

Il presente piano riguarda prodotti che sono soggetti alla normativa di armonizzazione dell'Unione, quali il regolamento REACH e il regolamento CLP, pertanto rientranti nell'ambito di applicazione del regolamento UE 2019/1020; ne deriva che il presente piano è parte integrante della strategia nazionale di vigilanza del mercato di cui all'articolo 13 del regolamento UE 2019/1020 e ne favorisce la predisposizione di analisi di rischi utili anche ad elaborare dei profili dei rischi da parte delle dogane.

¹ Nota prot. 0022111 del 25/07/2024-del Ministero della salute concernente il coinvolgimento USMAF-SASN per le attività di controllo delle Autorizzazioni e Restrizioni REACH su merci in importazione da paesi extra-EU.
Nota prot. 0027360 del 12/09/2024 concernente il progetto fra Ministero della Salute e Agenzia delle dogane e dei monopoli "REF-12 IT"

1. ATTIVITÀ DI CONTROLLO ESEGUITA MEDIANTE METODOLOGIE PROGETTI REACH-EN-FORCE E PROGETTI PILOTA ADOTTATI DAL FORUM DELL'AGENZIA EUROPEA DELLE SOSTANZE CHIMICHE (ECHA)

1.1 - Metodi di individuazione delle imprese

1.1.1 - Target group

Imprese appartenenti alla filiera di produzione e approvvigionamento di:

- Sostanze in quanto tali o in quanto contenute in miscele o articoli in settori di particolare rilievo sia in termini quantitativi che di rilevanza tossicologica ed ecotossicologica, nella produzione e nell'importazione territoriali;
- Sostanze in quanto tali o in quanto contenute in miscele o articoli, di cui alla *candidate list*² e agli allegati XIV e XVII del regolamento REACH, ponendo particolare attenzione alle più recenti restrizioni in vigore e alle sostanze in allegato XIV con data di scadenza nell'anno 2024.

1.1.2 - Criteri di priorità nella selezione delle imprese

- Imprese soggette agli obblighi di cui al D. Lgs. 105/2015 relativo agli incidenti rilevanti
- Imprese in possesso di autorizzazione integrata ambientale di cui all'articolo 29 del D. Lgs. 152/06
- Imprese con evidenze formali e oggettive che depongono per una non corretta valutazione e/o gestione delle sostanze in ambienti di vita e di lavoro
- Imprese comunicate dall'Autorità competente nazionale, a seguito delle richieste di attività di controllo di ECHA
- Imprese individuate dall'ACN REACH-CLP secondo le informazioni fornite dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli ovvero ottenute dall'Autorità per i controlli REACH e CLP delle Regioni e delle Province autonome dalla Direzione Territoriale di ADM territorialmente competente
- Imprese individuate dagli uffici doganali, e comunicate anche per il tramite degli USMAF-SASN, per spedizioni in cui si sospetta la non conformità ai regolamenti REACH e CLP
- Imprese che utilizzano canali di vendita on-line, situate su tutto il territorio italiano anche in regioni differenti da quella di appartenenza dell'Autorità, che esegue il controllo
- Imprese individuate dall'ACN REACH-CLP e dalle Autorità per i controlli REACH e CLP delle Regioni e delle Province autonome tramite consultazione del portale dedicato per la notifica ai centri antiveneni dell'Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA submission portal) e dell'Archivio preparati pericolosi dell'ISS
- Imprese di rilevanza in rapporto al contesto territoriale
- Imprese soggette a dichiarazione di rilevanza ambientale
- Imprese aventi il ruolo di rappresentante esclusivo (OR)
- imprese fornitrici delle schede dati di sicurezza.

1.1.3 - Fonti utilizzabili per l'individuazione delle imprese da sottoporre a controllo

- Interact Portal
- Data base regionali, ASL e Agenzie regionali/provinciali per la protezione ambientale
- Registro imprese delle Camere di commercio, industria artigianato e agricoltura
- Indicazioni provenienti dai Centri antiveneni di seguito "CAV"
- Flussi informativi INAIL – Regioni

² Elenco delle sostanze estremamente preoccupanti (SVHC) candidate all'autorizzazione disponibile al link <https://echa.europa.eu/candidate-list-table>

- Registri ed archivi di rilevanza ambientale
- Imprese individuate dall'Autorità per i controlli REACH e CLP delle Regioni e delle Province autonome secondo le informazioni fornite dalla Direzione Territoriale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli
- Imprese individuate dall'Ufficio doganale
- Imprese individuate dall'USMAF-SASN
- Imprese segnalate attraverso il portale ICSMS

1.2 - Tipologia di prodotti verso cui orientare il controllo

- Sostanze, anche in nanoforma, in quanto tali o in quanto contenute in miscele o in articoli classificate come cancerogene, mutagene, reprotossiche, sensibilizzanti o identificate ai sensi dell'articolo 59 del regolamento REACH (SVHC e allegato XIV) ad esempio per le proprietà di interferenza endocrina, o individuate nell'ambito delle restrizioni di cui all'allegato XVII del regolamento REACH
- Sostanze potenzialmente utilizzate come intermedi ai sensi dell'articolo 3, punto 15, lettere b) e c) del regolamento REACH
- Miscele e articoli destinati al consumatore finale, con particolare attenzione alle categorie più sensibili quali ad esempio lattanti, bambini, adolescenti, donne in gravidanza e/o destinati ad essere utilizzati da un elevato numero di persone (es. prodotti detergenti soprattutto sfusi, disgorganti, smacchiatori, prodotti per pulire forni da cucina, prodotti per la pulizia/cura di pietra, piastrelle e fughe, prodotto per la pulizia dei caminetti e resine fumogene, prodotti sbiancanti per il bucato, prodotti per la pulizia di cucina o affini, *tabs* e *caps* per lavastoviglie, prodotti per giocoleria animazione e magia, miscele per tatuaggi, prodotti di pulizia per l'automobile, colle per ciglia e per unghie o altri elementi posticci, giocattoli, articoli di arredo urbano interno/esterno, diffusori/oli essenziali
- Prodotti fitosanitari, prodotti biocidi e prodotti fertilizzanti per gli aspetti di coerenza della classificazione, etichettatura e la SDS
- Sostanze, miscele e articoli individuati dagli uffici doganali o USMAF-SASN per spedizioni in cui si sospetta la non conformità REACH/CLP
- Sostanze, miscele e articoli venduti on-line
- Sostanze potenzialmente presenti in processi industriali largamente diffusi nel territorio e/o di rilevanza epidemiologica (es. cromati, diisocianati, N,N-dimetilformammide)
- Sostanze, miscele ed articoli quali prodotti recuperati da rifiuti
- Articoli evidentemente contraffatti

1.3 - Obiettivi del controllo

Facendo riferimento alle metodologie proposte nei progetti REF nonché ai progetti pilota adottati dal Forum dell'ECHA, i controlli in materia di REACH e CLP saranno effettuati, principalmente per prodotti importati sfruttando la cooperazione con gli uffici doganali e per prodotti venduti on-line, e consisteranno nella:

- Verifica degli obblighi di registrazione delle sostanze in quanto tali o in quanto contenute in miscele (Titolo II del regolamento REACH, prioritariamente per:
 - i. sostanze intermedie registrate con modalità ridotta per la verifica delle condizioni strettamente controllate e della veridicità dell'uso intermedio
 - ii. sostanze rientranti nel processo DEV (dossier evaluation) e/o SEV (substance evaluation) per le quali non risulta, su indicazione dell'ECHA, l'aggiornamento del dossier da parte dell'impresa registrante come richiesto dalla stessa ECHA)
 - iii. sostanze per le quali specifiche attività di controllo anche di altre Autorità hanno mostrato dubbi circa la corrispondenza con quanto dichiarato nel dossier di registrazione (es. sostanze derivanti da impianti di produzione di energia o da processi di recupero)

- Verifica degli obblighi di autorizzazione (Titolo VII del regolamento REACH)
- Verifica degli obblighi di restrizione anche in relazione agli obblighi di etichettatura e imballaggio per prodotti destinati ad uso professionale/industriale (Titolo VIII del regolamento REACH)
- Verifica degli obblighi di notifica delle sostanze contenute in articoli (Titolo II del regolamento REACH)
- Verifica della comunicazione all'interno della catena di approvvigionamento (Titolo IV del regolamento REACH)
- Verifica della conformità delle (e)SDS anche solo per specifiche sezioni (articolo 31 ed allegato II del regolamento REACH)
- Verifica dell'obbligo di redigere la relazione sulla sicurezza chimica e dell'obbligo di applicare e raccomandare misure di gestione dei rischi (Titolo II e Titolo V del regolamento REACH)
- Verifica della conformità con gli obblighi di conservazione delle informazioni (articolo 36 del regolamento REACH e articolo 49 del regolamento CLP)
- Verifica degli obblighi generali di classificazione, etichettatura e imballaggio delle sostanze e delle miscele (regolamento CLP)
- Verifica dell'esenzioni dai requisiti di etichettatura ed imballaggio (articolo 29 del regolamento CLP)
- Verifica degli obblighi di etichettatura ed imballaggio per detersivi liquidi per bucato destinati ai consumatori contenuti in imballaggio solubile monouso (articolo 35.2 e allegato II punto 3.3 del regolamento CLP)
- Verifica degli obblighi di notifica della classificazione all'ECHA (articolo 40 del regolamento CLP)
- Verifica degli obblighi di notifica della composizione delle miscele (articolo 45 del regolamento CLP)
- Verifica degli obblighi di pubblicità (articolo 48 del regolamento CLP)
- Verifica degli obblighi di imballaggio di sostanze o miscele pericolose fornita al pubblico tali da indurre i consumatori in errore (articolo 35.2 del regolamento CLP).

Facendo riferimento alla metodologia nazionale proposta per la partecipazione italiana al progetto REF-10 in materia di controllo chimico integrato, laddove la sostanza, miscela o articolo oggetto del controllo rientri, oltre che nel campo di applicazione dei regolamenti REACH e CLP, anche nel campo di applicazione di altra connessa normativa (Direttiva giocattoli, Direttiva RoHS e regolamento POPs) il controllo consisterà anche nel favorire la comunicazione con le rispettive autorità di riferimento³.

1.4 – Modalità di rendicontazione dei controlli

Entro e non oltre il 30 giugno 2025 trasmissione delle risultanze delle attività di controllo condotte nei primi sei mesi del 2025 nel rispetto dei criteri definiti dal Forum dell'ECHA per il pilot project concernente le notifiche per i centri antiveleni (articolo 45 del regolamento CLP).

Entro e non oltre il 31 dicembre 2025 trasmissione delle risultanze delle attività di controllo condotte nel 2025 nel rispetto dei criteri definiti dal Forum dell'ECHA per il progetto REF-13.

Entro il 31 marzo 2026 le Regioni e le Province autonome trasmettono all'ACN REACH-CLP le risultanze delle attività di controllo di cui al presente Piano ed effettuate entro il 31 dicembre 2025 redatte secondo il format tecnico predisposto dalla medesima ACN REACH-CLP.

Quanto indicato è riportato sinteticamente in Tabella 1.

³ Modelli di comunicazione di cui Linea guida per la conduzione dei controlli REACH-CLP revisione 2.0

2. ATTIVITÀ DI CONTROLLO ANALITICO

2.1 - Metodi di individuazione delle imprese

2.1.1 - Target group

- Imprese appartenenti alla filiera di approvvigionamento delle sostanze di cui alle Tabelle A1 e A2 dell'allegato 2 del presente Piano con priorità ai settori riportati nella Tabella 2 dello stesso Piano ai fini del controllo degli obblighi di restrizione
- Imprese appartenenti alla filiera di approvvigionamento di cui alla Tabella B dell'allegato 2 del presente Piano con priorità ai settori indicati nella Tabella 3 dello stesso Piano ai fini del controllo degli obblighi connessi alle SVHC negli articoli (SiA)
- Imprese che producono, importano o distribuiscono miscele di cui alla Tabella C dell'allegato 2 del presente Piano con priorità ai settori riportati nella Tabella 4 dello stesso Piano ai fini del controllo della correttezza della classificazione, in coerenza con la SDS
- Imprese che fabbricano e/o importano sostanze soggette ad autorizzazione di cui all'allegato XIV del regolamento REACH
- Imprese che utilizzano canali di vendita on-line

2.1.2 - Criteri di priorità nella selezione delle imprese

- Imprese soggette agli obblighi di cui al D.Lgs 105/2015 relativo agli incidenti rilevanti.
- Imprese in possesso di autorizzazione integrata ambientale (AIA) di cui all'articolo 29 del D.Lgs 152/06.
- Imprese di rilevanza in rapporto al contesto territoriale.
- Imprese individuate dall'ACN REACH-CLP secondo le informazioni fornite dall'ECHA.
- Imprese individuate dall'ACN REACH-CLP secondo le informazioni fornite dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli.
- Imprese individuate dall'ACN REACH-CLP tramite consultazione dell'Archivio preparati pericolosi dell'ISS.
- Imprese individuate dagli uffici doganali per spedizioni in cui sospetta la non conformità REACH/CLP.
- Imprese soggette a dichiarazione di rilevanza ambientale.
- Imprese segnalate da stakeholders.

2.1.3 - Fonti utilizzabili per l'individuazione delle imprese da sottoporre a controllo

- Interact Portal.
- Data base ASL e Agenzie regionali/provinciali per la protezione ambientale.
- Registro imprese delle Camere di commercio industria artigianato e agricoltura.
- Indicazioni provenienti dai CAV.
- Flussi informativi INAIL – Regioni.
- Elenco imprese trasmesse dall'ACN REACH-CLP.
- Registri e archivi di rilevanza ambientale.

2.2 - Tipologia di sostanze verso cui orientare il controllo

- Sostanze in quanto tali o contenute in miscele o in articoli soggette a restrizioni di cui all'allegato XVII del regolamento REACH, riportate prioritariamente nella Tabella 2A del presente Piano e in riferimento alla Tabella A1 dell'allegato 2 dello stesso Piano.

- Sostanze in quanto tali o contenute in miscele o in articoli soggette a restrizioni di altra normativa ma di interesse per un controllo chimico integrato, riportate prioritariamente nella Tabella 2B del presente Piano e in riferimento alla Tabella A2 dell'allegato 2 dello stesso Piano.
- Sostanze contenute in articoli identificate come sostanze candidate all'eventuale inclusione in allegato XIV del regolamento REACH, ai sensi dell'articolo 59 del medesimo regolamento REACH (SVHC) riportate prioritariamente nella Tabella 3 del presente Piano e in riferimento alla Tabella B dell'allegato 2 dello stesso Piano.
- Sostanze in quanto tali o in quanto contenute in miscele scelte in base alla pericolosità per la salute e per l'ambiente (es CMR, sensibilizzanti respiratori, pericolose per l'ambiente, PBT/vPvB) ed ai quantitativi, in riferimento al controllo della correttezza della composizione ai fini degli obblighi di classificazione, etichettatura, di imballaggio e della SDS. Si considerano prioritariamente le sostanze contenute nelle miscele riportate nella Tabella 4 del presente Piano e in riferimento alla Tabella C dell'allegato 2 dello stesso Piano.
- Sostanze soggette ad autorizzazione di cui all'allegato XIV del regolamento REACH con data di scadenza (*sunset date*) superata, riportate prioritariamente nella Tabella 5 del presente Piano e in riferimento alla Tabella D dell'allegato 2 dello stesso Piano, in relazione alle decisioni di autorizzazioni che richiedono monitoraggio ambientale e/o di esposizione professionale e/o di biomonitoraggio.

Le sostanze, miscele ed articoli verso cui orientare il controllo analitico sono da intendersi campionate presso le imprese o attraverso i canali di vendita on-line.

2.3 - Obiettivi del controllo

- Verifica della conformità con gli obblighi di notifica e comunicazione per sostanze SVHC contenute in articoli.
- Verifica della conformità con gli obblighi di autorizzazione.
- Verifica della conformità con gli obblighi di restrizione.
- Verifica della conformità della correttezza della composizione delle miscele ai fini della conformità agli obblighi di classificazione, etichettatura e SDS delle miscele.
- Verifica degli obblighi di pubblicità per i prodotti venduti on line.

2.4 - Modalità rendicontazione dei controlli analitici

Entro il 31 marzo 2025 le Regioni e le Province autonome trasmettono all'ACN REACH-CLP le risultanze delle attività di controllo analitico di cui al presente Piano ed effettuate entro il 31 dicembre 2024 redatte secondo il format tecnico predisposto dalla medesima ACN REACH-CLP.

Quanto indicato è riportato sinteticamente nella Tabella 1.

L'ACN REACH-CLP trasmette all'ISS/CNSC le risultanze delle attività di controllo analitico, previa verifica della congruità dei dati, ai fini del report di cui al paragrafo 6.

3. ATTIVITÀ DI INDAGINE

Le Autorità per i controlli REACH e CLP delle Regioni e delle Province autonome di cui al paragrafo 3.3 dell'accordo Stato-Regioni del 29 ottobre 2009 (Rep. atti n. 181/CSR) così come modificato dall'accordo Stato-Regioni 6 dicembre 2017 (Rep. atti n. 213/CSR), danno riscontro per l'anno 2024 alle richieste eventualmente avanzate dall'ACN REACH-CLP, anche su segnalazione dell'ECHA o di altri Stati membri, da un'Autorità per i controlli afferente ad altra Regione o Provincia autonoma, da altra Autorità di controllo centrale di cui al paragrafo 3.2 del citato accordo, da un'Autorità competente per altre

normative e/o dai CAV, nei limiti delle risorse umane e strumentali disponibili e compatibilmente con le attività di controllo già programmate.

4. QUANTIFICAZIONE NUMERICA DEI CONTROLLI

Le Autorità per i controlli REACH e CLP delle Regioni e delle Province autonome di cui al paragrafo 3.3 dell'accordo Stato-Regioni del 29 ottobre 2009 (Rep. atti n. 181/CSR) così come modificato dall'accordo Stato-Regioni del 6 dicembre 2017 (Rep. atti n. 213/CSR), programmano per l'anno 2024 numero e tipologia delle attività di controllo, sulla base delle specificità territoriali.

Le Regioni e le Province autonome comunicano entro il 31 marzo 2024 all'ACN REACH-CLP, coerentemente con l'area di intervento B13 di cui all'allegato 1 del D.P.C.M. 12 gennaio 2017 (G.U. Serie Generale, n. 65 del 18 marzo 2017 - Supplemento Ordinario n. 15) concernente la definizione e l'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, il numero delle imprese da controllare, il numero e la tipologia dei controlli documentali e analitici su prodotto programmati in coerenza con il valore dell'operatore equivalente individuato e al contempo comunicato.

La suddetta quantificazione deve essere rapportata al concetto di "operatore equivalente" dedicato alle attività di controllo REACH e CLP per il quale la Regione o la Provincia autonoma ne quantifica e comunica il valore numerico.

Le Regioni e le Province autonome garantiscono gli obiettivi quantitativi fissati dai propri Piani regionali di prevenzione 2020-2025 e/o altri documenti programmatici della Regione o della Provincia autonoma fermo restando l'auspicio di miglioramento compatibilmente con la sostenibilità.

5. INDIRIZZI METODOLOGICI PER LA CONDUZIONE DELLE ATTIVITÀ DI CONTROLLO

- a. In presenza di un sistema informatizzato nelle imprese per l'associazione sostanza-status di registrazione, si ritiene opportuno ricorrere a controlli a campione.
- b. Qualora si tratti di produzioni/importazioni multiple e complesse di sostanze e miscele, si predilige la valutazione a campione di sostanze o miscele classificate come CMR, sensibilizzanti respiratori e cutanei, pericolose per l'ambiente e PBT/vPvB.
- c. La valutazione dei dati quantitativi di fabbricazione e importazione può tenere conto delle autodichiarazioni del rappresentante legale dell'impresa; in alternativa è possibile eseguire un controllo a campione sull'attendibilità del sistema di gestione riguardante la registrazione dei quantitativi fabbricati e/o importati.
- d. Le tecniche di controllo da utilizzare per l'esecuzione del controllo ufficiale sono quelle indicate al paragrafo 1.2 dell'accordo Stato-Regioni del 29 ottobre 2009 (Rep. atti n. 181/CSR) così come modificato dall'accordo Stato-Regioni 6 dicembre 2017 (Rep. atti n. 213/CSR), per le attività previste nel presente Piano si indica come tecnica preferenziale quella dell'ispezione che si avvale anche di esami documentali pre- e post- l'attività in campo.
- e. Le ispezioni sono condotte da personale indicato al paragrafo 5 dell'accordo Stato-Regioni di cui al punto d), formato negli specifici corsi istituzionali.
- f. Le attività di analisi di sostanze, miscele e articoli, nonché delle sostanze nei comparti ambientali o negli ambienti di vita e di lavoro, di cui al presente Piano sono condotte dai laboratori ufficiali di controllo indicati nell'allegato 1 del presente Piano, in linea con quanto stabilito dall'Accordo Stato-Regioni del 7 maggio 2015 (Rep. atti n. 88/CSR). L'attività di e secondo le ulteriori indicazioni di cui all'allegato 2 del presente documento.
- g. Le attività di controllo concernenti le vendite on-line sono eseguite anche in sinergia con l'ACN REACH e CLP.
- h. È possibile eseguire attività di controllo effettuate in remoto con videoconferenza, in coerenza con altre attività di controllo effettuate in ambito di Prevenzione collettiva e in ambito ambientale. Per

tali attività di controllo è prevista la rimodulazione delle ordinarie modalità procedurali e degli obiettivi di controllo al fine di rendere appropriati e sostenibili i controlli.

- i. Le autorità preposte al controllo, secondo la propria organizzazione, predispongono il prelevamento/campionamento del campione, nel numero appropriato di aliquote, anche in modo mirato su articoli, sostanze o miscele svolgendo un'attività di selezione tramite l'eventuale utilizzo di strumenti informatici e/o tecnici. Il campione selezionato ovvero l'aliquota/e, come indicato nell'Accordo CSR N. 88/2015, sono trasmessi al laboratorio per il controllo analitico e l'emissione del Rapporto di Prova.

In fase di ispezione, si evidenzia l'utilità di un'azione integrata tra Servizio sanitario regionale e Laboratori di controllo di cui all'accordo Stato-Regioni del 7 maggio 2015 (Rep. atti n. 88/CSR).

6. REPORT NAZIONALE DEI CONTROLLI

Entro il 30 giugno 2025 il Ministero della salute, con la collaborazione delle Regioni e delle Province autonome e dell'ISS/CNSC redige e diffonde il report nazionale delle attività di controllo sull'applicazione dei regolamenti REACH e CLP per l'anno 2024.

7. ALTRE ATTIVITÀ DI SUPPORTO AI CONTROLLI

Le Autorità per i controlli REACH e CLP delle Regioni e delle Province autonome di cui al paragrafo 3.3 dell'accordo Stato -Regioni del 29 ottobre 2009 (Rep. atti n. 181/CSR) così come modificato dall'accordo Stato-Regioni del 6 dicembre 2017 (Rep. atti n. 213/CSR), possono eseguire nel corso dell'anno 2025, nei limiti delle risorse umane e strumentali disponibili, altre attività di supporto ai controlli e all'elaborazione di futuri piani di controllo quali, ad esempio, le attività di studio e di ricerca, attività analitiche su sostanze, miscele, articoli o su matrici ambientali, al fine di acquisire esperienza e conoscenza, nonché attività di formazione e informazione. Entro il 31 marzo 2026 le Regioni e le Province autonome trasmettono all'ACN REACH-CLP tali attività effettuate entro il 31 dicembre 2025 secondo il format tecnico predisposto dalla medesima ACN REACH-CLP.

8. ELENCO TABELLE

Tabella 1 - Schema rendicontazione dei controlli

Sezione	scadenza	modalità
Pilot Project notifiche per i centri antiveneni (art. 45 del CLP)	30.06.2025	L'ispettore invia il questionario attraverso il tool "EU survey" della Commissione europea, utilizzando il <i>link</i> che sarà fornito dal coordinatore nazionale
	15.08.2025	Il coordinatore nazionale, insieme ai revisori regionali, valuterà quanto trasmesso dagli ispettori: Il coordinatore nazionale comunica i dati nazionali consolidati all'ECHA HET (Harmonised Enforcement Team)
Progetto REF-13	31.12.2025	L'ispettore o il funzionario dell'ufficio doganale invia il questionario attraverso il tool "EU survey" della Commissione europea, utilizzando il <i>link</i> che sarà fornito dal coordinatore nazionale.

	31.03.2026	Il coordinatore nazionale, insieme ai revisori regionali e dal referente dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, valuterà quanto trasmesso rispettivamente dagli ispettori e dai funzionari degli uffici doganali; Il coordinatore nazionale comunica i dati nazionali consolidati all'ECHA HET (Harmonised Enforcement Team)
PNC 2025 rendicontazione comprensiva sia dei controlli documentali che analitici	31.03.2026	Trasmissione all'AC nazionale del format di rendicontazione predisposto dalla medesima Autorità.

Tabella 2A - Schema individuazione target prioritari per il controllo delle restrizioni

Settore	NACE	Sostanza- voce Allegato XVII REACH	Matrici/prodotti
Costruzioni	23.5; 23.6	Cromo VI-47	Cemento
Gioielleria/bigiotteria	32.1	Cadmio-23 Nichel-27 Piombo-63	Articoli di gioielleria e bigiotteria e loro parti metalliche
Merceria	4.16; 46.41; 47.51	Nichel-27	Minuterie: bottoni automatici, fermagli, rivetti, cerniere lampo e marchi metallici, se sono applicati agli indumenti
Articoli per la casa Cancelleria	47.59 32.99	Piombo-63.7	articoli forniti al pubblico se tali articoli, possano essere messi in bocca dai bambini.
Plastiche, gomma e articoli in plastica	20.1; 22.2	Cadmio-23	Polimeri organici sintetici di cui alla voce 23.1
Metallurgia	24	Cadmio-23	Leghe per brasatura
Fabbricazione e commercio di prodotti tessili, abbigliamento, calzature e articoli in cuoio/pelle, giocattoli tessili	13; 14; 15, 46.16, 46.41, 46.42	Coloranti azoici-43 Coloranti azoici cancerogeni, mutageni - 72 Composti Cadmio -72	Articoli tessili (comprensivi dei rotoli di tessuto) e in cuoio/pelle Giocattoli in tessuto o in cuoio o con parti tessili o di cuoio
Giocattoli	32.4	Ftalati-51 e 52	Giocattoli, articoli di puericultura, articoli tessili e in pelle, ivi compreso le buste da imballaggio
Giocattoli	32.4	Benzene – 5 IPA-50.6	Giocattoli o parti di giocattoli, articoli di puericultura,
Attività creative, artistiche, d'intrattenimento e di divertimento	90.0 93.2	Ftalati 51	Articoli in PVC quali mantelline e abbigliamento per la pioggia, borsette, guanti

			da sport (es. da portiere o da bici), tende per doccia, sandali da scoglio, prodotti di giocoleria, articoli circo, animazione e magia, articoli per ginnastica (palloni, materassini per yoga). ivi compreso le buste da imballaggio
Colle, adesivi sintetici, vernici	20.52; 20.3	Cloroformio-32 Toluene-48 Benzene-5.3 -28-29	Colle, adesivi sintetici, vernici (es. colla per suola o fodera interna delle scarpe, bianchetto)
Vernici	20.3	Toluene-48	Vernici spray
Metallurgia; fabbricazione di macchinari e autoveicoli, fabbricazione e commercio di prodotti in metallo per conservazione di alimenti, fabbricazione e commercio di articoli per illuminazione	24; 28; 29, 25.9, 45.3, 47.5, 27.4, 46.47	Amianto-6	Parti di autoveicoli, thermos, lanterne volanti, miscele
Fabbricazione e commercio di prodotti tessili, abbigliamento, calzature e articoli in pelle	13; 14; 15, 46.16, 46.41, 46.42	Cromo VI-47	Articoli in cuoio/pelle
Commercio di prodotti del tabacco	46.17, 46.35, 46.39, 47.11, 47.2, 47.26	Benzene-5	Liquidi di carica per sigaretta elettronica
Fabbricazione e commercio di articoli in gomma o plastica	20.1; 21.20; 22.1, 22.2	IPA-50	Articoli in gomma o plastica, comprensivi dei giocattoli e articoli di puericultura. Pneumatici rigenerati (battistrada)
Fabbricazione e commercio di prodotti per la pulizia	20.4, 46.44	1,4-diclorobenzene-64	Deodoranti per ambiente e tavolette per WC
Prodotti chimici utilizzati come solventi	20.30	Diclorometano-59	Svernicianti
Prodotti chimici utilizzati come solventi	20.30	Metanolo-69	Liquidi sbrinamento
Attività di servizi personali	96.02; 96.09	Sostanze CMR, sensibilizzanti per la cute, corrosive, irritanti, che provocano lesioni oculari vietate o indicate nel reg. Cosmetici, elencate appendice 13 reg. REACH - 75	Miscele per la pratica di tatuaggi e trucco permanente (PMU)
Prodotti chimici Giocattoli	46.75; 32.4	Borati, boro e il suoi composti -30	Sostanze o miscele per produrre lo slime
Commercio		Bisfenolo A-66	Carta termica

Tabella 2B Restrizione/disposizione di altra direttiva di interesse in ambito controllo chimico integrato

Settore	NACE	Sostanza – altra Normativa	Matrici/prodotti
Giocattoli	32.4	Nitrosammine (Dir. giocattoli - CMR)	Giocattoli, articoli di puericultura
Cosmetici	46.45; 47.75	Amianto (reg. cosmetici)	polvere talco

Tabella 3 - Schema individuazione target prioritari per il controllo delle sostanze negli articoli

Settore	NACE	Sostanza- SVHC	Matrici/prodotti
Tessile	13; 13.96	Acido perfluorottanoico (PFOA) CAS 335-67-1	Abbigliamento sportivo e sportivo-tecnico (comprensivo di rotoli di tessuto destinati alla produzione di abbigliamento)
		Decabromodifeniletere (decaBDE) CAS 1163-19-5	

Tabella 4 - Schema individuazione target prioritari per il controllo della correttezza della composizione delle miscele e delle proprietà chimico-fisiche ai fini degli obblighi di classificazione, etichettatura, imballaggio e SDS

Settore	NACE	Matrici/prodotti
Commercio di prodotti del tabacco	46.17; 46.35; 47.11	Liquidi di carica per sigaretta elettronica
Colle e adesivi	20.52; 20.3; 25.23	Colle e adesivi Colle per ciglia finte, unghie, parrucchini
Prodotti chimici	20	Solventi (svernicianti, diluenti ecc.) Prodotto al consumo (es. bianchetto)
Fabbricazione e commercio di prodotti chimici per agricoltura	20.2	Prodotti fitosanitari prodotti fertilizzanti
Fabbricazione e commercio di prodotti chimici	20.20	Prodotti Biocidi
Vernici, impregnanti legno	20.3	Vernici, impregnanti per il legno
• Commercio di prodotti per l'igiene personale; • Commercio di prodotti per l'igiene ambientale; • Preparazione di alimenti	• 46.75; 46.76; 20.40; 47.75 • 46.75; 46.76; 20.40; 47.75 46.75; 46.76	Igienizzanti/ Disinfettanti/ Sanificanti
Settore della detergenza	20.41	Detergenti
Altro settore (*)		Altro prodotto
(*) In funzione di un'attività emergente un laboratorio può adoperarsi, almeno con metodo interno, ad eseguire il controllo anche se non dichiarato nell'allegato 2. Tale attività costituirà un aggiornamento per il successivo PNC		

Tabella 5- Schema individuazione target prioritari per il controllo delle autorizzazioni

Settore	NAC E	Sostanza- voce Allegato XIV REACH	Alcune tipologie di usi autorizzati	Monitoraggio dell'aria secondo i requisiti della normativa SSL come indicato nella Decisione autorizzativa o in relazione al DNEL lavorativo	Monitoraggio Biologico in raccordo e in sinergia con quanto previsto dal D.Lgs 81/08 (art 229)
Trattamento e rivestimenti metalli; Fabbricazione di componenti elettronici e schede elettroniche	25.61 26.1	Triossido di cromo	- Formulazione di miscele - Trattamento superficiale (esclusa la stagnatura elettrolitica – ETP) dove funzionalità chiave (ad esempio: resistenza all'usura, durezza, spessore dello strato, resistenza alla corrosione, resistenza chimica, resistenza alla temperatura) - Galvanica con carattere decorativo - trattamento della lamina di rame utilizzata nella produzione di circuiti stampati	Monitoraggio (cromo VI)	Cromo totale nelle urine
Trattamento e rivestimenti metalli; Fabbricazione di parti e accessori per autoveicoli; Costruzione strade	25.61; 29.3 42.11	Giallo di piombo solfocromato	- Applicazione industriale, professionale, non per consumatori, di vernici su superfici metalliche (come macchine, veicoli, strutture, segnaletica, arredo stradale, coil coating rivestimento bobine, segnaletica stradale ecc.) - Uso industriale/professionale di articoli solidi o liquidi in plastica o plastificati per uso non consumatore o nell'applicazione di segnaletica stradale con colla a caldo	Monitoraggio (cromo VI)	Piombo nel sangue Cromo totale nelle urine
Produzioni vernici	20.30	Cromato di piombo	Distribuzione e miscelazione di polvere di pigmento, in ambiente industriale, in vernici a base solvente per uso non consumatore	Monitoraggio (cromo VI)	Piombo nel sangue Cromo totale urine

Fabbricazione di componenti elettronici e schede elettroniche	26.1;	Dicromato di Ammonio	Utilizzo come fotosensibilizzante per la produzione di micro componenti	Monitoraggio (cromo VI)	Cromo totale nelle urine
Fabbricazione di aeromobili, dei veicoli spaziali e relativi dispositivi	30.30	Dichromium Tris(chromate)	- Formulazione di miscele - Utilizzo in applicazioni di rivestimento a conversione chimica da parte del settore aerospaziale e della difesa per funzionalità chiave (ad esempio resistenza alla corrosione, resistenza chimica, spessore dello strato, proprietà elettriche)	Monitoraggio (cromo VI)	Cromo totale nelle urine
Trattamento e rivestimenti metalli Produzione vernici; Costruzione strade	25.61; 29.3; 42.11	Lead Chromate Molybdate Sulfate Red C.I. Pigment Red 104	- Applicazione professionale industriale, non per consumatori, di vernici su superfici metalliche (es. macchine veicoli, strutture, segnaletica, rivestimento di bobine.) - Uso industriale e professionale di articoli solidi o liquidi per colorare materie plastiche o plastificati per uso non consumatore e nell'applicazione della segnaletica stradale	Monitoraggio (cromo VI)	Piombo nel sangue Cromo totale nelle urine
Fabbricazione di aeromobili, veicoli spaziali e relativi dispositivi	30.30	Ottaidrossocromato-di-pentazinc	- Formulazione di miscele - Utilizzo in <i>primer</i> di lavaggio, <i>primer</i> per serbatoi di carburante e <i>primer</i> alluminato ai fini della protezione dalla corrosione in applicazioni aeronautiche per funzionalità chiave (ad esempio resistenza alla corrosione, resistenza chimica, spessore dello strato, resistenza alla temperatura)	Monitoraggio (cromo VI)	Cromo totale nelle urine
Fabbricazione di componenti elettronici e schede elettroniche	26.1;	Cromato di Potassio	Formulazione di miscela e riempimento con la stessa di erogatori di metalli alcalini per la produzione di fotocatodi	Monitoraggio (cromo VI)	Cromo totale nelle urine

Trattamento e rivestimenti metalli; Fabbricazione di aeromobili, veicoli spaziali e relativi dispositivi; Fabbricazione di componenti elettronici e schede elettroniche	25.61; 30.30; 26.1	Dicromato di Potassio	• Formulazione di miscele per il trattamento superficiale dei metalli • Sigillatura dopo applicazioni di anodizzazione nel settore aerospaziale per funzionalità chiave quali la resistenza alla corrosione o inibizione alla corrosione • Utilizzo durante la produzione di componenti optoelettronici	Monitoraggio (cromo VI)	Cromo totale nelle urine
Fabbricazione di aeromobili, veicoli spaziali e relativi dispositivi	30.30	Idrossiottaossodizincatodicromato (1-) di potassio	• Formulazione di miscele • Utilizzo in <i>primer</i> e rivestimenti (anche come <i>primer</i> di lavaggio) per il settore aerospaziale per funzionalità chiave (ad esempio resistenza alla corrosione, spessore dello strato, resistenza chimica, resistenza alla temperatura)	Monitoraggio (cromo VI)	Cromo totale nelle urine
Fabbricazione di aeromobili, veicoli spaziali e relativi dispositivi; Trattamento e rivestimenti metalli	30.30 25.61	Cromato di sodio	• Formulazione di miscele per applicazioni di sigillatura dopo anodizzazione, rivestimento di conversione chimica, decapaggio e incisione nel settore aerospaziale per funzionalità chiave (ad esempio contaminazione superficiale, test di fatica, resistenza alla corrosione, resistenza chimica) • Utilizzato in distributori di metalli alcalini nella produzione di fotocatodi • Utilizzato come agente anticorrosione del sistema di raffreddamento in acciaio	Monitoraggio (cromo VI)	Cromo totale nelle urine
Trattamento e rivestimenti metalli; Fabbricazione di aeromobili, veicoli spaziali e relativi dispositivi; Laniero	25.61; 30.30; 13.2	Sodio di cromato	• Sigillatura dopo applicazioni di anodizzazione da parte del settore aerospaziale dove le funzionalità chiave è la resistenza alla corrosione o inibizione alla corrosione • Formulazione di miscele per il trattamento superficiale dei metalli • Passivazione elettrolitica dell'acciaio stagnato per l'industria dell'imballaggio	Monitoraggio (cromo VI)	Cromo totale nelle urine

			• Utilizzo come inibitore di corrosione nei sistemi di raffreddamento profondo ad assorbimento di ammoniaca, • Utilizzo come mordente nella tintura della lana con colori scuri		
Fabbricazione di aeromobili veicoli spaziali e relativi dispositivi	30.30	Cromato di Stronzio	• Formulazione di miscele • Utilizzo in primer nel settore aerospaziale e della difesa per funzionalità o proprietà chiave (ad esempio resistenza alla corrosione, fissaggio, resistenza agli shock termici e resistenza chimica)	Monitoraggio (cromo VI)	Cromo totale nelle urine
Lavanderie; Fibre tessili artificiali; Gomma	96.0; 13	Tricloroetilene	• Utilizzo come solvente per la rimozione e il recupero della resina da tessuti • Utilizzo come solvente per la purificazione del caprolattame dall'olio di caprolattame • agenti vulcanizzanti per fluoroelastomeri e cloroprene • utilizzo come solvente sgrassante nella produzione di separatori di polietilene per batterie al piombo-acido • utilizzo nella produzione di materiali Alcantara • utilizzo come solvente da estrazione per bitume nell'analisi dell'asfalto	Monitoraggio (Tricloroetilene)	acido tricloroacetico (metabolita TCE nelle urine)
Fabbricazione di articoli in gomma e materie plastiche; Fabbricazione di propellenti	22; 20	Bis(2-etilesil) Ftalato (DEHP)	• Formulazione di PVC riciclato contenente DEHP • fabbricazione di propellenti solidi e batterie per motori per razzi e missili tattici	Monitoraggio (DEHP)	-

LISTA ACRONIMI

ACN: Autorità Competente Nazionale

CAV: Centri Antiveleni

CLP: Classification Labelling and Packaging

CMR: Cancerogeno, Mutageno e tossico per la Riproduzione

DEV: dossier evaluation

ECHA: European Chemical Agency

(e)SDS: Scheda dati di sicurezza estesa (extended Safety Data Sheet)

ICSMS: Information and Communication System for Market Surveillance

ISS: Istituto Superiore di Sanità

NAS: Carabinieri Antisofisticazioni e Sanità

OR: Only Representative

PBT: Persistente, Bioaccumulabile e Tossico

POPs: Persistent Organic Pollutants - Inquinanti organici persistenti

REACH: Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals

REF: REACH En Force

RoHS: Restriction of Hazardous Substances nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche

SDS: Scheda Dati di Sicurezza

SEV: Substance EValuation

SiA: Substance in the Article

SVHC: Substances of Very High Concern - sostanze estremamente preoccupanti

USMAF-SASN: Uffici di Sanità Marittima, Aerea e di Frontiera — Servizio Assistenza Sanitaria Naviganti

vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative - molto persistenti e molto bioaccumulabili

ALLEGATO 1

LA RETE DEI LABORATORI (Accordo Stato-Regioni del 7 maggio 2015 (Rep. atti n. 88/CSR))

Coordinamento della rete dei laboratori: Centro Nazionale Sostanze Chimiche, Prodotti Cosmetici e Protezione del Consumatore dell'Istituto Superiore di Sanità

Laboratori ufficiali di controllo per l'applicazione dei regolamenti REACH e CLP:

1. APPA Bolzano - Laboratorio Analisi alimenti e sicurezza dei prodotti - Bolzano
2. ARPA Campania - Dipartimento Provinciale di Napoli
3. ARPA Emilia Romagna – Laboratorio Multisito - Bologna
4. ARPA Friuli Venezia Giulia - SOS Laboratorio Analisi Ambientali e Matrici Sanitarie - Udine
5. ARPA Lazio - Dipartimento di Prevenzione - Laboratorio Chimico integrato Ambiente e Salute (Sede territoriale di Roma)
6. ARPA Liguria - Dip. Laboratorio Regionale - Genova
7. ARPAM Marche – Servizio Laboratorio Regionale
8. ARPA Piemonte - Dipartimento territoriale Piemonte Nord-Ovest - Grugliasco (Torino)
9. ARPA Puglia – DAP Taranto
10. ARPA Valle d'Aosta - Laboratorio COAC - Saint-Christophe (Aosta)
11. ARPA Veneto - Dipartimento Provinciale di Padova
12. ARPA Sardegna - Dipartimento di Oristano
13. ARTA Abruzzo Distretto Provinciale di Pescara
14. ASL Viterbo-Centro di Riferimento Regionale Amianto - Laboratorio Igiene industriale
15. ASST Brianza
16. ATS della Città Metropolitana di Milano – Laboratorio di prevenzione
17. ATS dell'Insubria – Laboratorio di Prevenzione
18. ASP di Palermo - Dipartimento interaziendale di diagnostica di laboratorio
19. ASP Enna
20. APPA Trento
21. Azienda USL Umbria 1
22. LSP Siena
23. LSP Firenze
24. LSP - ASP Caltanissetta
25. LSP - ASP Trapani
26. Laboratorio ADM Venezia
27. Laboratorio ADM Napoli
28. Laboratorio ADM Palermo
29. Laboratorio di Medicina del Lavoro - A.O. Perugia
30. LSP Azienda Sanitaria Provinciale di Siracusa
31. Laboratorio ATS Bergamo
32. Laboratorio ATS Val Padana
33. Laboratorio ADM Catania
34. Laboratorio ADM Roma
35. Laboratorio ADM Livorno
36. Laboratorio ADM Trieste

Laboratori che effettuano le analisi di revisione:

- a) Centro Nazionale Sostanze Chimiche, Prodotti Cosmetici e Protezione del Consumatore dell'Istituto Superiore di Sanità

b) Dipartimento Sicurezza alimentare, nutrizione e sanità pubblica veterinaria dell'Istituto Superiore di Sanità